

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C.  
N. 11 DEL 28/05/14

**COMUNE DI VEGGIANO**

**PROVINCIA DI PADOVA**



..

# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Approvato con delibera di C.C n° 11 del 28/05/2014

## **INDICE**

### **DISPOSIZIONI GENERALI IUC**

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Funzionario responsabile del tributo
- Art. 3 Riscossione
- Art. 4 Dichiarazione
- Art. 5 Normativa di rinvio
- Art. 6 Abrogazioni e norme di rinvio
- Art. 7 Entrata in vigore

### **CAPITOLO A - IMU**

- Art. 1 Disposizioni generali
- Art. 2 Determinazione dell'imposta e detrazioni
- Art. 3 Disciplina delle pertinenze
- Art. 4 Assimilazioni
- Art. 5 Modalità di versamento e riscossione
- Art. 6 Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili
- Art. 7 Attività di accertamento
- Art. 8 Rimborsi
- Art. 9 Compensazioni
- Art. 10 Sanzioni ed interessi
- Art. 11 Riscossione coattiva
- Art. 12 Istituti deflattivi – disposizioni in materia di autotutela e di gestione
- Art. 13 Disposizioni finali e transitorie

### **CAPITOLO B - TASI**

- Art. 1 Oggetto e scopo del Regolamento
- Art. 2 Istituzione della TASI
- Art. 3 Presupposto impositivo della TASI
- Art. 4 Base imponibile della TASI
- Art. 5 Aliquote della TASI
- Art. 6 Soggetto attivo del tributo
- Art. 7 Soggetto passivo del tributo
- Art. 8 Decorrenza della TASI
- Art. 9 Individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune
- Art. 10 Esenzioni
- Art. 11 Riduzioni
- Art. 12 Dichiarazione
- Art. 13 Riscossione della TASI

- Art. 14 Modalità di versamento
- Art. 15 Accertamento
- Art. 16 Attività di controllo e rimborsi
- Art. 17 Riscossione forzata a mezzo riscossione coattiva degli importi dovuti al Comune
- Art. 18 Istituti deflattivi – disposizioni in materia di autotutela e di gestione
- Art. 19 Normativa di rinvio
- Art. 20 Efficacia del Regolamento

## **DISPOSIZIONI GENERALI I.U.C.**

### **Art. 1 – Oggetto del regolamento**

L'Imposta Unica Comunale (IUC) si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e fruizione di servizi comunali.

La IUC, di seguito regolamentata, si compone:

1. **dell'imposta municipale propria (IMU)**, di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (non accatastate in cat. A/1, A/8 e A/9);
2. di una componente riferita ai servizi, che si articola nel **tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore di immobili;
3. **della tassa sui rifiuti (TARI)**, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore che verrà regolamentata dall'Unione di Comuni Retenus.

### **Art. 2 Funzionario responsabile del tributo**

1. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato con preavviso di almeno sette giorni

### **Art. 3 Riscossione**

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, il presupposto del tributo.

### **Art. 4 Dichiarazione**

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC **entro il 30 giugno** dell'anno successivo alla data di inizio possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione tra più utenti di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo, in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Ai fini di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all' IMU.

### **Art. 5 Normativa di rinvio**

Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

### **Articolo 6 Abrogazioni e norme di rinvio.**

Il presente regolamento sostituisce e quindi abroga i precedenti regolamenti IMU approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 04/07/2012

### **Art. 7 Entrata in vigore**

Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014. Di esso, come delle sue modifiche, viene data comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione sul sito Internet del Comune, in osservanza dell'art.5 della L. 212/2000 e successive modifiche ed integrazioni (Statuto del Contribuente).

## **CAPITOLO A – IMU**

### **Art. 1 - Disposizioni generali**

1. Il presente regolamento disciplina l'imposta municipale propria di cui agli artt. 7, 8, 9 e 14 del Decreto legislativo n. 23 del 14/03/2011 e successive modifiche ed integrazioni e art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011 convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011 e successive modificazioni ed integrazioni e nel rispetto delle ulteriori disposizioni legislative in materia e secondo i principi contenuti nell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per tutto ciò che non viene espressamente disciplinato nel presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili.

### **Art. - 2 Determinazione dell'imposta e detrazioni**

1. La determinazione della misura delle aliquote è effettuata annualmente dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011 convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011 nei limiti minimi e massimi dallo stesso stabiliti. In caso di mancata deliberazione del Consiglio Comunale per l'anno successivo, rimangono automaticamente in vigore le aliquote previste per l'anno in corso.
2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo per abitazione principale stabilito nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti, rapportato al periodo dell'anno per il quale sussiste il diritto alle detrazioni stesse; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto passivo dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
3. Il contribuente è tenuto agli obblighi dichiarativi secondo le disposizioni di legge vigenti.

### **Art. 3 - Disciplina delle pertinenze**

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento sono considerate pertinenze dell'abitazione principale, ancorché distintamente iscritte in catasto, quelle classificate nelle categorie C/2, C/6, C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, purché il soggetto passivo di queste ultime sia, anche in quota parte, il medesimo dell'immobile principale.
2. Alle pertinenze si applica la stessa aliquota prevista per l'immobile cui si riferiscono in relazione a ciascun soggetto passivo. Agli effetti dell'applicazione della detrazione di cui all'art. 2 comma 2 esse si considerano parti integranti dell'abitazione principale.

### **Articolo 4 - Assimilazioni**

Oltre a quelle previste dalla vigente normativa, sono equiparate ad abitazione principale:

- L'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
- Le unità immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non vengano date in locazione;
- Le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il I grado che le utilizzano come abitazione principale e vi risiedono anagraficamente. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo, può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Questa opera solo nel caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare ISEE

non superiore a 15.000 euro annui e dev'essere oggetto di apposita dichiarazione. Per potere usufruire dell'agevolazione il soggetto passivo deve presentare all'Ufficio Tributi, entro il termine del versamento della rata di saldo, apposita dichiarazione con la quale attesta il possesso di tale agevolazione con l'indicazione degli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica nonché la decorrenza e il nominativo della persona che la utilizza.

#### **Art. 5 - Modalità di versamento e di riscossione**

1. Le modalità di riscossione e di versamento sono previste dalla legge.
2. Nel caso di più comproprietari o contitolari di diritti reali sull'immobile oggetto d'imposizione il versamento regolarmente effettuato da uno di essi per l'intero ammontare dell'imposta dovuta ha piena efficacia liberatoria degli altri comproprietari o contitolari, a condizione che siano comunicati al Comune i nominativi dei soggetti interessati.
3. Non sono dovuti versamenti qualora l'importo annuo complessivamente dovuto per contribuente sia inferiore ad € 30,00. L'importo può essere modificato con la deliberazione di determinazione delle aliquote d'imposta.

#### **Art. 6 - Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili**

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

L'inagibilità o inabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) o nella mancanza delle condizioni igienico-sanitarie minime previste per legge sopravvenute, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

2. Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari con le sotto descritte caratteristiche:

- immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3 comma 1, lettera c) e d) del D.P.R. del 6 giugno 2001, n. 201 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.

A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
  - b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con i rischi di crollo parziale o totale;
  - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
  - d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di grave fatiscenza, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle dotazioni igienico-sanitarie minime, non siano compatibili all'uso per i quali erano destinati. Sono compresi in questa fattispecie gli edifici destinati ad attività economiche e produttive la cui inagibilità è dovuta ad impianti a norma, per i quali si rende necessaria l'esecuzione di lavori (edilizi e di impiantistica per adeguamento a norme di sicurezza) finalizzate al rilascio di permessi indispensabili per l'esercizio dell'attività economica. La riduzione della base imponibile del 50% può applicarsi nell'ipotesi di temporanea inagibilità che abbia comportato, per poter eseguire i necessari lavori di messa a norma e manutenzione straordinaria, la chiusura dell'edificio e la sospensione totale dell'attività economica per un periodo minimo di nove mesi, compresa l'eventuale chiusura stagionale che normalmente viene effettuata nei mesi di dicembre gennaio e febbraio di ogni anno.
3. Non costituisce motivo di inagibilità o inabilità la disattivazione delle utenze luce, gas, acqua.
  4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
  5. L'inagibilità o inabilità può essere accertata:
    - a) mediante perizia tecnica da parte dell'Ufficio Tecnico comunale con spese a carico del proprietario;
    - b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale dichiara quanto sopra e di essere in possesso di una perizia accertante l'inagibilità o l'inabilità, redatta da un tecnico abilitato.

6. La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'Ufficio Tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabilità.

L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con la dichiarazione di variazione Imposta Municipale Propria.

#### **Art. 7 - Attività di accertamento**

L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della Legge n 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.

1. Il Funzionario Responsabile, sulla base di ogni elemento utile, compreso il collegamento con i sistemi informativi immobiliari, verifica le posizioni contributive per ogni anno di imposta, determina l'importo dovuto da ciascun contribuente e, qualora riscontri un versamento minore di tale importo, provvede ad emettere apposito avviso di accertamento per omesso od insufficiente versamento contenente la liquidazione dell'imposta ancora dovuta, degli interessi e della sanzione di cui al successivo art. 10 e delle spese di notifica determinate sulla base dei costi sostenuti dall'Ente.

2. L'avviso di cui al precedente comma deve essere notificato, anche tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti.

4. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento per l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione e dell'autotutela amministrativa approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 14/01/1999;

5. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

La Giunta Comunale può individuare annualmente, entro il termine di approvazione del Bilancio, con apposita deliberazione, su proposta dell'ufficio tecnico-urbanistico d'intesa con l'ufficio tributi, importi rappresentativi del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili

6. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 30,00.=. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento relativi al tributo. L'importo può essere modificato con la deliberazione di determinazione delle aliquote d'imposta.

#### **Art. 8 - Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune entro centottanta giorni dalla data di richiesta provvede al rimborso. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi legali nella misura indicata dalla normativa vigente.

3. Il contribuente non può richiedere il rimborso delle somme versate a titolo d'imposta per aree fabbricabili divenute inedificabili..

3. Non sono effettuati rimborsi qualora l'importo annuo complessivamente spettante sia inferiore ad € 30,00. L'importo può essere modificato con la deliberazione di determinazione delle aliquote d'imposta.

#### **Art. 9 - Compensazioni**

1. Su specifica richiesta del contribuente, è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purchè riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta ed in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

#### **Art. 10 - Sanzioni ed interessi**

1. Le sanzioni amministrative previste per le violazioni delle disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria sono applicate, in conformità ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Gli interessi sono calcolati in misura pari al tasso d'interesse legale calcolati con maturazione giorno per giorno.

#### **Art. 11 - Riscossione coattiva**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento sono riscosse secondo le procedure di riscossione coattiva adottate per le entrate tributarie.
2. Non si fa luogo all'iscrizione a ruolo coattivo e alla riscossione del credito d'imposta comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo di imposta non superi l'importo di € 30,00.=.

#### **Art. 12 - Istituti deflattivi - disposizioni in materia di autotutela e di gestione**

Il Comune, per la propria azione impositiva si avvale dell'Istituto di accertamento con adesione del contribuente sulle basi dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n.218 e ss.mm.ii, così come recepiti dal Regolamento Comunale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 30 novembre 1998, come altresì modificato dalla delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 28 gennaio 1999;

Si applicano altresì le disposizioni contenute nel Regolamento Comunale delle Entrate comunali approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 7 del 14 gennaio 1999, in quanto compatibili.

#### **Art. 13 Disposizioni finali e transitorie**

1. Vengono abrogate tutte le disposizioni regolamentari contrarie o incompatibili con le norme contenute nel presente regolamento.
2. Eventuali agevolazioni o detrazioni previste dalla Legge che danno facoltà al Comune di applicarle, saranno deliberate con provvedimento di Giunta Comunale.

## CAPITOLO B – TASI

### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### *Art. 1 – Oggetto e scopo del Regolamento*

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione, dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 e dalla L.R. 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, l'istituzione e l'applicazione, nel Comune di Veggiano, del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), che costituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 639 L. 147/2013, una delle due componenti dell'Imposta unica comunale riferita ai servizi.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, nonché la vigente legislazione regionale e le relative norme di applicazione ed il vigente Statuto comunale.

##### *Art. 2 – Istituzione della TASI*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la TASI, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dai Comuni, come individuati dal presente Regolamento e dalla deliberazione di definizione delle aliquote del tributo.
2. L'applicazione del tributo per i servizi indivisibili è disciplinata dall'art. 1, commi 669 - 700 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni e segue le modalità applicative dell'Imposta municipale propria (IMU), sulla base della disciplina dettata dalle relative norme di legge e regolamentari.
3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

##### *Art. 3 – Presupposto impositivo della TASI*

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
2. Anche ai fini TASI, costituisce presupposto per l'individuazione dei fabbricati strumentali all'attività agricola l'annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell'Ufficio del territorio.
3. Rimane ferma la possibilità per il Comune di verificare e segnalare allo stesso Ufficio del territorio la non veridicità di quanto dichiarato dal contribuente, con conseguente recupero d'imposta per tutti gli anni d'imposta ancora suscettibili di accertamento.

##### *Art. 4 – Base imponibile della TASI*

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU, da individuarsi nella rendita degli immobili iscritti a Catasto, nel valore di mercato per le aree edificabili.
2. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a Catasto, ed a versare la relativa imposta.
3. Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all'immobile in relazione all'effettiva consistenza e destinazione d'uso dello stesso ed, in caso di difformità, provvede ad accertare

l'imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.

4. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili, si applicano le disposizioni del regolamento comunale dell'imposta IMU.
5. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, Per la definizione dell'inagibilità o inabilità si rinvia a quanto previsto dal regolamento comunale dell'imposta IMU.
6. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del D. Lgs. n.42 del 2004 la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al punto 5.

#### **Art. 5 – Aliquote della TASI**

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, che il Comune può aumentare fino al 2,5 per mille, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili.
2. Nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel comma precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011.
3. Il Comune, con deliberazione dell'organo competente, deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi resi e con i relativi costi, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

#### **Art. 6 – Soggetto attivo del tributo**

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

#### **Art. 7 – Soggetto passivo del tributo**

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari assoggettabili al tributo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Nell'ipotesi di omesso parziale versamento della TASI dovuta da uno dei possessori dell'immobile, il relativo avviso di accertamento dovrà essere notificato ai possessori in relazione alla propria quota e, solo in caso di insolvenza da parte di uno di essi, potrà essere richiesta in via solidale agli altri possessori.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. La misura della TASI posta a carico dell'occupante è definita dall'organo competente nell'ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. All'unità immobiliare utilizzata come abitazione principale da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare non si applica l'eventuale detrazione accordata dal Comune alle abitazioni principali.
3. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

#### ***Art. 8 – Decorrenza della TASI***

1. La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, l'occupazione o la detenzione;
2. Per quanto riguarda l'utilizzatore dell'immobile, l'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'occupazione, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
3. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
4. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d'imposta previste dalla normativa vigente o dal presente Regolamento.

#### ***Art. 9 – Individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune***

1. Con deliberazione dell'organo competente saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
2. Nell'ambito della deliberazione di definizione delle aliquote della TASI, sono specificati i costi di ogni singolo servizio che vengono considerati rilevanti ai fini della quantificazione del tributo da riscuotere da parte del Comune e della eventuale differenziazione delle aliquote del tributo con riferimento alle diverse tipologie di immobili ed alla loro ubicazione sul territorio comunale.

## TITOLO II

### ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

#### *Art. 10 – Esenzioni*

1. Sono esenti dal versamento della TASI le fattispecie previste dall'art. 1, comma 3, del Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito in Legge n. 68 del 02.05.2014.

Nel caso gli immobili di proprietà del Comune situati sul proprio territorio siano utilizzati da terzi soggetti, questi ultimi sono tenuti al versamento a favore del Comune della quota della TASI di competenza dell'occupante.

#### *Art. 11 – Riduzioni*

1. Nell'ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote della TASI, l'organo competente può prevedere esenzioni, agevolazioni e riduzioni, stabilendone le modalità applicative, nel caso di:
  - a) abitazioni con unico occupante;
  - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
  - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
  - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
  - e) immobili inagibili o non utilizzabili perché in ristrutturazione, come definiti ai fini IMU;
  - f) fabbricati cui viene riconosciuta la riduzione ai fini TARI per mancato svolgimento del servizio o perché esterni alla perimetrazione del servizio di igiene urbana.
2. Le riduzioni accordate agli immobili posseduti da nuclei familiari possono essere rapportate alla capacità contributiva della famiglia, come attestata dall'ISEE da produrre al Comune ai fini dell'agevolazione.

### TITOLO III

#### DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI

##### *Art. 12 – Dichiarazione*

1. I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, applicando le medesime disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
4. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
5. Ove la TASI sia dovuta esclusivamente dal possessore, il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'Ufficio del territorio.
6. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.
7. Le denunce presentate ai fini dell'applicazione della TARSU, della TARES ovvero della TARI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI, ai fini dell'applicazione della quota d'imposta dovuta dall'occupante.
8. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini della TASI in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.
9. In particolare, devono formare oggetto di dichiarazione, nei termini sopra indicati, tutte le variazioni intervenute in relazione alle unità immobiliari possedute dai contribuenti che siano divenute non più imponibili ai fini dell'IMU, in quanto destinate ad abitazione principale ed a relative pertinenze, con l'unica eccezione dell'abitazione principale in cui il soggetto passivo sia effettivamente residente, che non dovrà formare oggetto di dichiarazione, in quanto dato acquisibile direttamente presso l'Ufficio anagrafe del Comune. La mancata presentazione della dichiarazione nelle ipotesi richiamate dal presente comma comporta l'applicazione della sanzione per violazione di norma regolamentare disposta dall'art. 7bis D.Lgs. 267/2000, nell'importo massimo previsto dalla stessa disposizione.
10. In tali ipotesi, la dichiarazione deve contenere tutte le indicazioni utili ai fini dell'applicazione della TASI e deve essere presentata entro il termine previsto per legge, a prescindere dall'anno in cui il possesso ha avuto inizio ovvero in cui è avvenuta la variazione o la cessazione.

#### **Art. 13 – Riscossione della TASI**

1. **La TASI è autoliquidata dal contribuente** che provvederà al versamento con le modalità di cui ai commi successivi.
2. In deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, in quanto compatibili
4. Il versamento dovrà essere eseguito entro i termini previsti dalla legge.
5. L'importo minimo dovuto ai fini della TASI è pari ad € 30,00, da intendersi come tributo complessivo da versare su base annua sia dal possessore dell'immobile che dall'eventuale occupante, ovvero come quota dovuta dal solo occupante, in presenza di una pluralità di possessori non tenuti al versamento della TASI in quanto l'importo dovuto da ciascun possessore sia inferiore al minimo. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.
7. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 L. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo<sup>1</sup>.

#### **Art. 14 – Modalità di versamento**

1. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
2. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che:
  - L'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento;
  - Venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all'atto del pagamento o con comunicazione successiva da presentarsi entro il termine di cui all'articolo 12, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono;
  - Vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento;
  - Venga data dallo stesso esplicita rinuncia a qualsiasi rimborso per la quota pagata a nome degli altri soggetti passivi;
3. In tal caso, i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati nei confronti degli altri soggetti passivi.
4. Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.
5. In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta, il versamento per l'anno in corso può essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l'intera annualità. Nella determinazione dell'imposta, in particolare per l'eventuale applicazione della detrazione per l'abitazione principale, si dovrà tenere conto dell'effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto.

#### **Art. 15 – Accertamento**

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162 L. 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti della TASI sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
2. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.

---

<sup>1</sup> Verificare se la tale previsione regolamentare è già inserita nel Regolamento generale delle entrate.

3. Gli interessi sono calcolati in misura al tasso d'interesse legali calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 693 L. 147/2013, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. L'ente può infine richiedere agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 698 L. 147/2013, in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o di loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, il Comune può applicare una sanzione amministrativa compresa tra € 100,00 ed € 500,00.

#### ***Art. 16 – Attività di controllo e rimborsi***

1. L'Amministrazione comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, può, con propria deliberazione, determinare gli indirizzi per le azioni di controllo da effettuarsi da parte dell'Ufficio tributi.
2. Il Funzionario responsabile del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi che possono essere utili per la lotta all'evasione proponendo all'Amministrazione comunale, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, tutte le possibili azioni da intraprendere.
3. Non si procede al rimborso di somme inferiori ad € 30,00.= di imposta e gli interessi sono calcolati in misura al tasso d'interesse legali calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
4. Non si procede alla notifica di avvisi di o alla riscossione coattiva qualora l'ammontare l'importo complessivo dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore all'importo di € 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

#### ***Art. 17 – Riscossione forzata a mezzo riscossione coattiva ruolo degli importi dovuti al Comune***

1. In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di accertamento entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della Legge 296/2006.

#### ***Art. 18 Istituti deflattivi - disposizioni in materia di autotutela e di gestione***

1. Il Comune, per la propria azione impositiva si avvale dell'Istituto di accertamento con adesione del contribuente sulle basi dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n.218 e ss.mm.ii, così come recepiti dal Regolamento Comunale delle Entrate, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 14 gennaio 1999;
2. Si applicano altresì le disposizioni contenute nel Regolamento Comunale delle Entrate comunali approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 7 del 14 gennaio 1999, in quanto compatibili.

## TITOLO IV

### DISPOSIZIONI FINALI

#### *Art. 19 – Normativa di rinvio*

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di cui alla L. 147/2013, di cui all'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

#### *Art. 20 – Efficacia del Regolamento*

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal **1° gennaio 2014**, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 l. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 l. 28 dicembre 2001 n. 448.